

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente SENTENZA EX ART. 80 CCII

nella causa iscritta al n. 19/2023 R.G., introdotta da:

AKOS DI MARTINELLI FEDELE ROBERTO & C. s.a.s. (P.I. 01561270859), in persona del suo legale rappresentante p.t. e **MARTINELLI FEDELE ROBERTO** (C.F. MRTFLR72D21D423U), nella qualità di socio accomandatario, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Romano, elettivamente domiciliati presso il suo studio;

RICORRENTI

Con l'ausilio

del dott. Antonio Balsamo, nella qualità di Gestore della Crisi;

OGGETTO: proposta di concordato minore;

Lette le note scritte depositate per l'udienza del 19.03.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; sciogliendo la riserva assunta;

letta la proposta di concordato minore formulata nell'interesse della società AKOS DI MARTINELLI FEDELE ROBERTO & C. s.a.s. e del socio accomandatario MARTINELLI FEDELE ROBERTO; richiamato il decreto depositato il 14.09.2023, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo le comunicazioni a carico dell'OCC e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale a cura della cancelleria, con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni per la trasmissione delle dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato minore;



letta la proposta integrativa di concordato minore depositata il 28.11.2023 e considerate le comunicazioni successivamente eseguite a cura dell'OCC;

ritenuta l'ammissibilità giuridica della proposta di concordato minore, in quanto risultano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 74 e ss. CCII;

considerato che la società ricorrente è un'impresa minore (ex art. 2 comma 1 lett. d CCII) e che la proposta formulata consente di proseguire l'attività imprenditoriale;

ritenuto che ai sensi dell'art. 79 comma 4 CCII "Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili";

considerato che, nel caso di specie, anche il socio accomandatario ha proposto la ristrutturazione dei suoi debiti mediante concordato;

considerato che, per effetto dell'atto di cessione di quote del 21.12.2021 (allegato n. 27), l'intera quota sociale della società ricorrente appartiene al socio accomandatario Martinelli Fedele Roberto e che, decorsi sei mesi dalla trascrizione della suddetta cessione, non risulta esser stata ricostituita la pluralità della compagine sociale, sì che si è verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2274 n. 4 c.c.;

ritenuto, pertanto, che si è di fatto realizzata la continuazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale in capo al socio superstite Martinelli Fedele Roberto;

ritenuto, per quanto sopra, che i ricorrenti sono due soggetti debitori che, di fatto, si concretizzano ormai in un unico soggetto, che riveste la qualità di socio superstite di s.a.s. e che consente la continuità aziendale nella forma individuale;

considerato che nella proposta sono indicate specificamente le esposizioni debitorie della società e quelle del socio, mentre l'attivo messo a disposizione è quello (ormai) appartenente al socio Martinelli Fedele Roberto;

ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

considerato che è stata allegata la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII, nonché la relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato che parte ricorrente versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, in quanto non è capace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, sì come emerge dalla relazione a firma dell'OCC, dalla quale risulta che a fronte di una situazione debitoria pari a complessivi € 395.398,91 per la società ed € 11.246,18 per il socio, i ricorrenti non dispongono di un reddito né di un patrimonio prontamente liquidabile sufficienti al pagamento di tutti i debiti;

considerato che l'OCC ha compiutamente indicato le cause del sovraindebitamento, riconducendole essenzialmente alla contrazione della domanda del servizio offerto dalla società ed alla conseguente crisi di liquidità sofferta;



considerato che l'OCC ha confermato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta, evidenziando la ragionevole fattibilità del piano di concordato con motivazione adeguata, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ed ha altresì attestato la convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che la proposta prevede:

- la suddivisione dei creditori in quattro classi: prededucibili, con privilegio immobiliare, con privilegio mobiliare e chirografari;
- il pagamento integrale del compenso spettante all'OCC, il pagamento nella misura del 61,37% del creditore ipotecario, il pagamento nella misura del 14% dei creditori con privilegio mobiliare e nella misura del 5% dei creditori chirografari;
- il versamento di una somma complessiva pari ad € 141.710,97 (di cui € 134.616,35 in favore dei debitori della società ed € 7.094,62 in favore dei debitori del socio);
- che l'attivo messo a disposizione per i pagamenti provenga per € 105.000,00 dalla liquidazione dell'immobile di proprietà della società ricorrente (vi è una proposta irrevocabile d'acquisto in atti) e per la restante somma dal reddito del debitore MARTINELLI Fedele Roberto, il quale metterà a disposizione del piano la somma mensile di € 500,00 per mesi sessanta;

ritenuto che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle classi di cui agli artt. 74 e 85 CCII;

ritenuto che la proposta suddivisione in classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione; ritenuto che il piano appare adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in termini temporali, e ad assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse;

considerato che l'OCC ha provveduto a dare comunicazione della proposta (come successivamente modificata) e del decreto di apertura a tutti i creditori;

letta la relazione sulle manifestazioni di voto depositata, in ultimo, il 18.03.2024 dal professionista; rilevato che, secondo quanto evidenziato dall'OCC, risulta che:

- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta, l'INPS ed il creditore ipotecario hanno trasmesso dichiarazione di mancata adesione alla proposta;
- il Comune di Giardini Naxos, il Ministero dello Sviluppo Economico MISE hanno trasmesso dichiarazione di adesione alla proposta;
- gli altri creditori nulla hanno comunicato, per cui deve intendersi che hanno aderito alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 89 comma 3 CCII;



ritenuto che la mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate determinerebbe da sola il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato minore ex art. 79 CCII, rappresentando essa il 53,58% dei crediti ammessi al voto;

richiamato il disposto di cui all'art. 80, comma 3, ultimo periodo CCII, secondo il quale " Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

ritenuto che la previsione del cd. *cram down* in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi, che consente di omologare il concordato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, risponde alla volontà del legislatore di evitare "immotivate" resistente alla soluzione conciliativa, ove la stessa, sulla base dei controlli in sede giudiziale, risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché di privilegiare le soluzioni concordate volte al mantenimento della continuità aziendale, nel rispetto – ma anche in funzione – del principio del buon andamento della attività amministrativa ex art. 97 comma 2 Cost.;

ritenuto che, in mancanza di contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte di altri creditori, il giudizio comparativo in ordine alla convenienza della proposta va formulato in relazione al grado di soddisfacimento del solo credito erariale;

ritenuta l'opportunità di accedere ad una interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero nuovo codice, del disposto di cui all'art. 80 comma 3 secondo periodo CCII, per il quale la proposta di concordato minore deve risultare "conveniente" rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto, per quanto sopra, che detta formulazione va interpretata nel senso che, ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso dell'Amministrazione finanziaria, la proposta deve prevedere un trattamento complessivamente migliorativo delle ragioni creditori erariali e non semplicemente equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione;

ritenuto che, nel caso di specie, la proposta di concordato minore consente all'Amministrazione finanziaria di conseguire il 14% del credito privilegiato inserito nel piano, in tempi ristretti, trattandosi di proposta articolata in un arco temporale di soli cinque anni e che, invece, nel caso di alternativa liquidatoria, in manca di beni diversi ed ulteriori rispetto all'immobile gravato da ipoteca, l'amministrazione opponente rischierebbe l'integrale mancato pagamento del suo credito;



ritenuto, per quanto sopra, che nel caso di specie, sia in ragione del *quantum* garantito, sia in ragione delle modalità e dei tempi di soddisfacimento del credito, la proposta di concordato minore consente un soddisfacimento certamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto altresì che, secondo il disposto di cui al comma 1 dell'art. 79 CCII: "[...] Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi";

ritenuto che l'OCC ha attestato che l'Amministrazione finanziaria detiene crediti in misura superiore alla maggioranza di quelli ammessi al voto e che nella classe dei creditori con privilegio mobiliare si è registrata una maggioranza per teste;

ritenuto che l'OCC ha attestato, infine, che si è raggiunta la maggioranza nel maggior numero di classi;

ritenuto che non risultano trasmesse contestazioni alla proposta;

ritenuto, in ogni caso, che anche la proposta di soddisfacimento del creditore ipotecario è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC, e ciò in ragione del *quantum* garantito che è superiore rispetto alla suddetta alternativa, avuto riguardo alla circostanza che l'importo dell'offerta irrevocabile d'acquisto è assai vicino al valore di stima del bene e che, invece, occorre tener conto delle immediate decurtazioni di prezzo e dell'alea e dei tempi propri delle procedure coattive di vendita;

ritenuto, per quanto sopra, che sussistono tutti presupposti per l'omologa del concordato minore; visto l'art. 80 CCII;

p.q.m.

OMOLOGA il concordato minore proposto dalla società AKOS DI MARTINELLI FEDELE ROBERTO & C. s.a.s. e dal socio accomandatario MARTINELLI FEDELE ROBERTO;

dispone che sia data pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Caltanissetta, a cura della cancelleria;

dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori tramite pec e a trascriverla presso gli uffici competenti;

conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



Sent. n. 7/2024 pubbl. il 16/04/2024 Rep. n. 12/2024 del 16/04/2024

prescrive che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato della sua esecuzione ogni sei mesi;

precisa che alla vendita prevista dal piano provvedrà il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle formalità ai sensi dell'art. 81 CCII;

dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC depositi una relazione finale; dichiara chiusa per procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all'OCC, al P.M. in sede e all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Caltanissetta, 15.04.2024

IL GIUDICE
Ester Rita Difrancesco

